

Bolzano, li 09 giugno 2020

CONTOR INFORMA 27 ANNO 2020

AGEVOLAZIONI E CONTRIBUTI

Il decreto rilancio approvato dal Consiglio dei Ministri il 13 maggio e il decreto liquidità (convertito in legge 05 giugno 2020 n. 40) prevedono alcune agevolazioni. Con una circolare sia l'Agenzia delle Entrate che l'INPS hanno spiegato il loro punto di vista su dette agevolazioni.

I due decreti prevedono un sessantina di decreti attuativi, ancora non emanati. Cerchiamo di anticipare e vediamo nel dettaglio come funzionano le agevolazioni.

In Alto Adige e nel Trentino, tuttavia, sono ancora in vigore le norme e i provvedimenti provinciali.

UNA RACCOMANDAZIONE

Le richieste per le agevolazioni verranno controllate e allora bisogna produrre tutta la documentazione.

Raccomandiamo pertanto di conservare ordinatamente in un raccoglitore tutti i documenti relativi alle agevolazioni possibili e richiedibili; già da subito e man mano che verranno prodotti. Quando poi sarà il momento di chiedere l'agevolazione bisogna aver pronte tutte le carte necessarie, fatture e relativi pagamenti. Dalle fatture dovrà risultare una descrizione chiara delle prestazioni e dei relativi materiali.

LE AGEVOLAZIONI PREVISTE

Superbonus del 110%

Superbonus del 110% delle spese sostenute tra il 1° luglio 2020 ed il 31 dicembre 2021 per specifici interventi volti ad incrementare l'efficienza energetica degli edifici (ecobonus), la riduzione del rischio sismico (sismabonus) e per interventi ad essi connessi relativi all'installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

Bonus ferie

Famiglie bisognose (dichiarazione ISEE) possono chiedere un voucher da 300 Euro fino a 500 Euro, da consumare per un soggiorno di ferie in Italia.

Bonus pubblicità:

Per le spese pubblicitarie sostenute nel 2020 viene concesso il "bonus pubblicità 50%". Tale bonus è subordinato all'iscrizione del fornitore (media) presso l'apposito registro statale (ROC).

Contributo presidi sanitari

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, viene riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per:

la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nell'ambito dell'attività lavorativa; l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (es. mascherine, guanti, occhiali protettivi) e di altri dispositivi rivolti a garantire la salute dei lavoratori (es. termometri e termoscanner) e degli utenti (es. barriere e pannelli protettivi).

Il credito d'imposta spetta fino a un massimo di 60.000,00 euro per ciascun beneficiario.

Un credito è concesso anche ai soggetti esercenti attività impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (es. bar, ristoranti, alberghi, cinema, teatri, musei). È previsto un credito d'imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la riapertura in sicurezza degli esercizi aperti al pubblico, nel limite di 80.000,00 euro per beneficiario.

Rivalutazione agevolata terreni e partecipazioni

La rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni può essere fatta dalle persone fisiche entro il 30 settembre 2020 sulla base di una perizia di stima e con il pagamento di un'imposta sostitutiva del 11%. Conviene farla soltanto se c'è un'intenzione concreta di cedere la partecipazione o il terreno entro poco tempo e se esiste già un potenziale acquirente.

Tassa per l'occupazione del suolo pubblico:

Esenzione della tassa per l'occupazione del suolo pubblico aggiuntivo per bar e ristoranti che nei centri storici potranno ampliare i dehors senza chiedere autorizzazioni

Bonus canone di locazione ed affitto d'azienda:

I dettagli sono riportati qui sotto

Contributo a fondo perduto

I dettagli sono riportati qui sotto

CREDITO D'IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE

È uscita la circolare dell'Agenzia Entrate 6.6.2020 n. 14, stabilendo alcuni dettagli in merito al credito d'imposta per i canoni di locazione.

A CHI SPETTA

Soggetti esercenti attività economica abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

Non può essere chiesto per marzo da chi ha già usufruito del credito d'imposta del 60% previsto per il canone di marzo per immobili di categoria C/1 (Art. 65 del DL 17.3.2020 n. 18.)

BASE DI CALCOLO

Canone di locazione per locali non abitativi relativo ai mesi di marzo, aprile e maggio, pagato entro l'anno 2020.

Canone per l'affitto d'azienda relativo ai mesi di marzo, aprile e maggio, pagato entro l'anno 2020.

Per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale, invece sarà commisurato con riferimento all'importo versato per ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno.

MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA

- ✓ 60 per cento del canone locazione degli immobili ad uso non abitativo;
- ✓ 30 per cento del canone nei casi contratti di affitto d'azienda.

COME SI UTILIZZA

Il credito d'imposta è utilizzabile:

- in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
 - nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa;
- o, in alternativa
- può essere ceduto:
 - a) al locatore o al concedente;
 - b) ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

BISOGNA CHIEDERLO?

Per i clienti della Contor, dove teniamo noi la contabilità, controlleremo il calo del fatturato e gli altri presupposti. A controllo eseguito chiederemo che ci venga inviato il documento del pagamento del canone onde poter avviare la procedura per generare il credito d'imposta e portarlo in compensazione.

Utilizzeremo il codice tributo 6920 «Credito d'imposta canoni di locazione, leasing, concessione o affitto d'azienda - articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34»

Qualora si volesse cedere il credito al locatore o ad una banca o ad altro soggetto bisogna comunicarlo insieme alla documentazione dell'avvenuto pagamento dei canoni.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Per questo tipo di agevolazione siamo ancora in attesa del relativo decreto di attuazione.

A CHI SPETTA

Commercianti, artigiani, agricoltori e professionisti (senza previdenza autonoma) con ricavi 2018 non superiori a 5 Mio. Euro.

Perdita di ricavi aprile 2020 contro 2019 di almeno 33,33% (riduzione di almeno un terzo).

Ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dall'1.1.2019 spetta anche se non hanno avuto un calo del fatturato o dei ricavi.

A CHI NON SPETTA

- ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione della richiesta telematica all'Agenzia delle Entrate;
- agli enti pubblici;
- ai soggetti di cui all'art. 162-bis del TUIR (intermediari finanziari e società di partecipazione);
- ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli artt. 27 (1.000 Euro per i cococo e prof. gestione separata) e 38 (indennità lavoratori dello spettacolo) del DL n. 18/2020;
- ai lavoratori dipendenti;
- ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai DLgs. 30.6.94 n. 509 e 10.2.96 n. 103.

CONDIZIONI

I ricavi/fatturato dell'aprile 2020 non devono superare i 2/3 dei ricavi/fatturato dell'aprile 2019.

MISURA DEL CONTRIBUTO

Si calcola sulla differenza dei ricavi/fatturato di aprile 2020 e aprile 2019; la percentuale da applicare alla differenza dei ricavi/fatturato dipende dal volume dei ricavi/fatturato dell'anno 2019:

ricavi 2019 non superiori a € 400.000	20% su differenza dei ricavi aprile 2020/2019
ricavi 2019 fra € 400.001 e € 1.000.000	15% su differenza dei ricavi aprile 2020/2019
ricavi 2019 fra € 1.000.001 e € 5.000.000	10% su differenza dei ricavi aprile 2020/2019

Importo minimo del contributo a fondo perduto:

→ € 1.000 per le persone fisiche;

→ € 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche

BISOGNA CHIEDERLO?

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto il soggetto interessato deve presentare un'istanza all'Agenzia delle Entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti:

- esclusivamente in via telematica (anche tramite un intermediario delegato al servizio del Cassetto fiscale o ai servizi per la fatturazione elettronica);
- entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica (a tutt'oggi non ancora disponibile).

Per i clienti della Contor, dove teniamo noi la contabilità, controlleremo il calo del fatturato e gli altri presupposti. A controllo eseguito manderemo una "dichiarazione di sussistenza dei requisiti", la quale ci dovrà essere ritornata firmata, dopodiché presenteremo in via telematica la domanda per il

contributo.


EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo è corrisposto dall'Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto in c/c bancario / postale intestato al soggetto beneficiario.

Molto probabilmente torneremo sul argomento rilancio quando saranno disponibile le varie circolari esplicative in materia.

Cordiali saluti

CONTOR



Dr. Werner Teutsch

Questa circolare è un'offerta non vincolante di informazioni e serve a scopi informativi generali. Non costituisce una consulenza legale, fiscale o di gestione aziendale. Contor non è responsabile dell'accuratezza, dell'attualità e della completezza delle informazioni. In conformità con l'ordinanza sulla protezione dei dati personali, vi informiamo che, nell'ambito delle nostre attività, vi invieremo circolari non vincolanti e liste di scadenza, in cui vi informeremo sulle novità in materia di diritto fiscale e commerciale, nonché sulle scadenze e gli obblighi fiscali. Se in futuro non desiderate più ricevere tali informazioni da noi, potete opporvi al ricevimento in qualsiasi momento inviando un messaggio a info@contor.it.